

08006300705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA REGGIO CALABRIA		
N. 2858	19/05/2020	
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	
1168/2020		



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

Corte d'Appello di Reggio Calabria

---o00o---

Il Procuratore Generale

Letti:

- il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il decreto del Direttore Generale della DGSIA del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2020;
- il DM del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno del 22 marzo 2020;
- la delibera del CSM recante “*Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 e proposta al Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 10, comma 2, L. n. 195 del 24 marzo 1958*”, adottata nella seduta del 5 marzo 2020;
- la delibera del CSM recante “*Emergenza sanitaria Covid-19: indicazioni logistiche agli uffici giudiziari*”, adottata nella seduta del 26 marzo 2020;
- la nota del Procuratore Generale della Corte di Cassazione dell'1 aprile 2020;
- il decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020 recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”;

Visto:

- i propri provvedimenti del 28 febbraio, 9, 11 e 30 marzo 2020, nonché il provvedimento a doppia firma con il Dirigente amministrativo del 10 marzo 2020;
- visto il DPCM del 17.5.2020 e atti allegati, in particolare tenuto conto delle indicate modalità e condizioni per l'accesso agli Uffici pubblici al fine della prevenzione dal contagio per Covid19;
- il DPR emesso dal Governatore della Regione Calabria n. 43 del 17 maggio 2020, laddove detta prescrizioni per l'accesso agli Uffici Pubblici;

Rilevato:

che rientra tra le competenze del Procuratore in via d'urgenza ai sensi degli art. 18-20 L.1.4.1981 n. 121 emettere provvedimenti per la sicurezza degli Uffici Giudiziari del Distretto anche ai sensi dell'art. 2 del Decreto interministeriale emesso di concerto dai Ministri della Giustizia e dell'Interno in data 28.10.1993; vista il DPR 18.8.2015 n. 133 emesso in attuazione dell'art. 1, comma 526, lett.a) della L.190/2014;

che acquisita la disponibilità di termometri scanner dalla protezione civile, occorre autorizzarne l'uso per il rilevamento della temperatura corporea di quanti faranno accesso agli Uffici giudiziari, siano essi personale in servizio ed utenza esterna;

che il presente provvedimento deve essere posto all'ordine del giorno della prossima Conferenza Permanente Distrettuale e delle Conferenze Circondariali di Locri e Palmi;

- visto il documento di valutazione del rischio biologico da esposizione SARS- CoV2 in data 12.5.2020 del RSSP ed del Medico Competente che hanno riferito depositando documento

- vista la nota del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria dell'11.5.2020 prot. 0002754 diretta al Presidente della Corte di appello;
- che il report epidemiologico regionale, prodotto dal Settore n. 9 del Dipartimento della Tutela della Salute e Politiche Sanitarie ed aggiornato al 6 maggio 2020, registra un trend in decrescita dei principali indicatori di rischio ed un andamento del rischio epidemiologico sotto controllo, con indicatori ben al di sotto del livello di soglia e di allerta previsto dal Ministero della Salute;
- che nonostante ciò si rende indispensabile mantenere alta l'attenzione e continuare ad adottare tutte le misure necessarie per evitare a contenere il rischio di contagio e di diffusione del virus Covid-19;
- che dalle linee guida di cui ai Decreti della presidenza del Consiglio dei Ministri e del Governatore della Regione Calabria si evidenzia che negli Uffici aperti al pubblico potrà essere rilevata la temperatura corporea impedendo l'accesso in caso di temperature superiori ai 37,5 ° C;
- che secondo le linee guida non è consentito uscire dal domicilio per quanti hanno temperature superiori ai 37,5° C e sintomatologia da malattia respiratoria, e che prudenzialmente si è stabilito il divieto di accesso nei locali aperti al pubblico e agli Uffici pubblici di persone con la sola temperatura superiore ai 37,5° C;
- che per tale finalità gli Uffici giudiziari sono stati forniti gratuitamente dalla Protezione Civile Regionale e dalle Ditte che esercitano l'attività di vigilanza di appositi termometri scanner, che consentono la rilevazione a distanza, senza contatto, con posizionamento dell'apparecchio all'altezza della fronte in un solo secondo;
- con decorrenza immediata ed in relazione al periodo fino al 31 luglio 2020 dispone le seguenti misure organizzative per il controllo sugli accessi del personale e della utenza tutta agli Uffici giudiziaria;
- che tale attività verrà svolta dal personale della vigilanza posto al controllo degli accessi, che effettuerà il controllo su tutti i soggetti che chiederanno di accedere agli Uffici, siano essi personale amministrativo o giudiziario degli Uffici giudiziari, altri utenti qualificati e non, fornitori, forze di polizia al loro primo accesso nella giornata ai posti di controllo al livello piano terra e accessi dai garage;
- la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente;
- che a tal fine si suggerisce di rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto.
- che è possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia richiesto dalla stessa persona che ha consentito volontariamente il rilevamento, e documentare con relazione di servizio, le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali dell'Ufficio, ovvero qualora il soggetto rifiuti di sottoporsi volontariamente al controllo e per l'accesso rilasci autocertificazione attestante la temperatura corporea non superiore ai 37,5°C;
- che il tal caso occorre fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali;
- quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza;

- che va individuato nei Dirigenti amministrativi di ciascun Ufficio, o chi ne svolge le funzioni o loro delegato, i soggetti preposti al trattamento, ai quali le guardie giurate faranno pervenire le autocertificazioni rilasciate al termine del loro turno;
- che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19);
- che in caso di impedimento all'accesso dovuto al superamento della soglia di temperatura, va comunque assicurata la riservatezza e la dignità del lavoratore e del soggetto sottoposto alla rilevazione, e solo su richiesta del soggetto, cui è fatto impedimento all'accesso, va effettuata comunicazione con relazione di servizio al Dirigente amministrativo per il personale, al Dirigente Amministrativo per accessi richiesti per le Cancellerie o Segreterie Giudiziarie, al capo dell'Ufficio Giudiziario per accessi richiesti con finalità di presentazione dinanzi ad un magistrato.

Dispone

il personale addetto al servizio di vigilanza degli Uffici giudiziari presente presso le postazioni di ingresso dall'esterno, con l'utilizzo dei termometri laser forniti dalla protezione civile o similari della stessa società incaricata della vigilanza, con decorrenza immediata e fino al 31 luglio, è autorizzato ad effettuare la misura della temperatura delle persone al loro primo accesso nella giornata agli Uffici giudiziari secondo le modalità sopra indicate, non consentendone l'accesso a quanti rileveranno temperatura superiore ai 37,5 °C.

MANDA

alla Segreteria per gli adempimenti e l'inserimento del presente provvedimento nel sito *web* di questa Procura generale e per la sua comunicazione:

- Al Presidente della Corte di appello;
- Alla Conferenza Permanente presso la Corte di appello di Reggio Calabria
- Ai Presidenti dei Tribunali di Locri e Palmi, per le rispettive Conferenze Permanenti Circondariali;
- ai Magistrati dell'Ufficio;
- al Dirigente Amministrativo;
- ai Procuratori della Repubblica del Distretto;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, Palmi e Locri;
- al Prefetto di Reggio Calabria;
- al Presidente della Regione Calabria;
- al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;
- al Ministero della Giustizia - Dipartimento Organizzazione Giudiziaria;
- al Consiglio Superiore della Magistratura.

Sara Cura dei Capi degli Uffici e dei Dirigenti Amministrativi degli Uffici Giudiziari, dare comunicazione del presente provvedimento al Personale, ai rappresentanti della Organizzazioni Sindacali territoriali.

R.e , 19 MAG 2020